

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DELL'11 DICEMBRE 1952

(146<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

### INDICE

#### Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (N. 2405-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRIOLO, relatore . . . . .	Pag. 1634, 1635
ROMANO Domenico . . . . .	1634
CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici . . . . .	1634, 1636
TISSI . . . . .	1635

« Assegnazione di nuovi termini per la esecuzione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e per il godimento di agevolazioni fiscali, nonché approvazione di una variante per la zona di via Marconi, lato di levante » (N. 2702):

OTTANI, relatore . . . . .	1637
----------------------------	------

« Proroga della legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco » (N. 2699) (Approvato dalla Camera dei deputati):

TOMMASINI, relatore . . . . .	1640
-------------------------------	------

#### Proposta di legge:

(Approvazione)

« Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda » (N. 2698) (Di iniziativa del deputato Mannironi) (Approvato dalla Camera dei deputati):

IL PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1637
-------------------------	-----------

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Borromeo, Buizza, Canevari, Cappellini, Corbellini, Ferrari, Genco, Lanzara, Lopardi, Mariotti, Martini, Massini, Meacci, Ottani, Panetti, Piscitelli, Priolo, Pucci, Romano Domenico, Tissi, Tommasini, Toselli, Troiano, Vaccaro e Voccoli.

Intervengono alla riunione il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, onorevole Camangi, e il Sottosegretario di Stato per i trasporti, senatore Focaccia.

GENCO, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (N. 2405-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria », già approvato dalla nostra Commissione e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Priolo.

PRIOLO, *relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione il 10 luglio 1952, torna ora al nostro esame avendo la Camera apportato delle modificazioni che, come relatore, propongo senz'altro di accogliere.

Il quarto comma dell'articolo primo è stato modificato nel senso di sopprimere le parole che riferivano il comma stesso all'articolo 2. Ciò è dovuto al fatto che l'articolo 2 è stato profondamente modificato dalla Camera dei deputati.

Inoltre la Camera dei deputati ha inserito, nell'articolo primo, un sesto comma, con il quale si stabilisce che le case attualmente gestite dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria passano in gestione all'Istituto autonomo per le case popolari.

La Camera ha poi soppresso l'ultimo comma dell'articolo primo.

Come ho già detto, la Camera dei deputati ha profondamente modificato l'articolo 2 del disegno di legge. La nuova dizione è effettivamente più completa perchè stabilisce che il personale che presta servizio presso il soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto al trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente già maturato, è assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'Istituto autonomo delle case popolari.

Si è fatta cioè l'ipotesi del trattamento di quiescenza o di liquidazione ed è stato soppresso ogni riferimento all'I.N.C.I.S. che non ha istituti periferici.

L'articolo 3 è stato completamente soppresso. Penso che ciò non debba dispiacere alla Commissione, perchè in essa fu già sostenuto che si dovesse lasciare al comune di Reggio Calabria la regolamentazione del riscatto degli alloggi. Si pensava, infatti, e si pensa tuttora, che debba essere il Comune a provvedere in modo diretto ed autonomo, onde dare la soluzione più equa a tutte le diverse situazioni che si presenteranno.

Gli articoli 3 e 4 non hanno subito modificazioni e sono quindi identici a quelli da noi approvati.

Come ho già detto, sono favorevole a tutte queste modificazioni e propongo alla Commis-

sione di approvare senz'altro il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

ROMANO DOMENICO. Aderisco alla tesi del collega Priolo.

Desidero semplicemente fare un rilievo. Il soppresso articolo 3 stabiliva tre categorie di inquilini che potevano riscattare gli alloggi. Considerava anzitutto i cittadini di Reggio Calabria riconosciuti disastriati dal terremoto del 1908, considerava poi coloro che appartenessero a famiglie disastrate dal terremoto suddetto ed infine coloro che fossero inquilini dell'Ente edilizio da almeno 15 anni, alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, e non risultassero proprietari di altro alloggio sito nel comune di Reggio Calabria.

Ora, sopprimendo l'articolo 3, scompare la condizione negativa di cui al terzo punto dell'articolo stesso. Da quando fu istituito l'Ente edilizio di Reggio Calabria la città si è enormemente ingrandita, perchè è stata fatta la cosiddetta « grande Reggio ».

Penso allora che, senza emendare il disegno di legge, la Commissione possa approvare un ordine del giorno con il quale si indichi che, nel caso in esame, quando si parla di comune di Reggio Calabria ci si dovrà riferire all'originario territorio dell'antico Comune.

L'ordine del giorno è questo: « La 7ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), nell'aderire alla soppressione dell'articolo 3 del progetto di legge numero 2405, come deliberato dalla VII Commissione della Camera dei deputati, rileva che, ove il Consiglio comunale di Reggio Calabria dovesse in seguito consentire il riscatto degli alloggi da parte degli inquilini, la condizione negativa di cui al numero 3) del soppresso articolo 3 relativa alla proprietà di altro alloggio deve intendersi nel senso che questo sia posseduto nell'ambito del territorio dell'originario comune di Reggio Calabria ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. La soppressione dell'articolo 3 aveva lo scopo principale di non pregiudicare in nessun modo quelle che saranno le norme per il riscatto degli alloggi, norme che potranno essere eventualmente deliberate dall'ente proprietario, ma potranno anche formare oggetto di un insieme di norme legislative di ca-

rattere più generale che potranno regolare tutta la materia del riscatto degli alloggi.

Pertanto non so se sia opportuno, dopo aver tolto dalla legge una norma precisa, ipotizzare con l'ordine del giorno una futura decisione.

PRIOLO, *relatore*. Ritengo che spetti esclusivamente al comune di Reggio Calabria il diritto di regolare il riscatto degli alloggi. Faccio parte del Consiglio comunale di Reggio Calabria e, benchè sia consigliere di minoranza, posso attestare che tutto il Consiglio è d'accordo sul principio che dopo tanti anni gli inquilini dell'ex Ente edilizio debbano avere la possibilità di riscattare il loro alloggio.

Occorre che sia il Comune a regolare la materia, perchè ci troviamo di fronte, come ho già detto, a situazioni diverse l'una dall'altra. Siamo tutti d'accordo nel senso di dare la casa ai nostri concittadini che l'hanno avuta distrutta dal terremoto e, poichè coloro che sono stati direttamente danneggiati, sono ormai morti o vecchi e adesso le case sono abitate dai figli e dai nipoti sarà necessario agire con criteri di equità, senza fermarsi troppo al valore venale delle abitazioni che porterebbero in certi casi a stabilire delle quote troppo alte.

L'ordine del giorno del collega Romano può servire, perchè ha un valore indicativo. Effettivamente Reggio Calabria, all'epoca del terremoto, era tutta compresa tra i due torrenti. Poi si allargò. Il collega Romano si preoccupa del fatto che qualcuno possieda una piccola casetta nella nuova Reggio e che ciò possa essere una condizione negativa per ottenere la possibilità del riscatto.

Naturalmente l'amministrazione comunale di Reggio Calabria, se verrà a conoscenza del fatto che taluno possiede un palazzo o ha possibilità economiche vaste, non concederà il riscatto.

TISSI. Osservo che all'articolo 2 la nostra Commissione aveva stabilito che il personale dell'ex Ente edilizio sarebbe stato riassunto solo se in servizio al 1° luglio 1950, e ricordo che ciò era stato fatto onde evitare che ci fossero assunzioni di favore all'ultimo momento. La Camera, modificando l'articolo, non ha posto tale limite, riferendosi invece alla data di entrata in vigore della legge, e riaprendo così quelle possibilità che la nostra Commissione aveva voluto escludere.

PRIOLO, *relatore*. Posso assicurare il senatore Tissi che le assunzioni presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria sono da tempo bloccate e che perciò non vi è alcuna possibilità che abbiano ad aversi assunzioni di favore all'ultimo momento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge.

Do lettura del quarto comma dell'articolo 1 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

« Le case già amministrare dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprietà dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostochè sia costituito ».

Lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha aggiunto il seguente comma sesto:

« Passano anche in gestione a detto Istituto, che terrà del pari per esse una contabilità separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria ».

Lo metto ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha anche soppresso l'ultimo comma dell'articolo 1, che era del seguente tenore:

« Il comune di Reggio Calabria ha l'obbligo di provvedere al completamento dell'opera di sbaraccamento della città di Reggio Calabria, comprese le frazioni, avvalendosi dei benefici accordati agli Istituti autonomi per le case popolari ».

Metto ai voti tale soppressione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

« Il personale che presti servizio presso l'Ente edilizio di Reggio Calabria alla data di entrata in vigore della presente legge, e che non intenda avvalersi del diritto al trattamento di quiescenza o di liquidazione eventualmente già maturato, è assegnato, a domanda, al comune di Reggio Calabria o all'Istituto autonomo per le case popolari.

« Il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, stabilirà le modalità e i termini dell'assegnazione del personale, che sarà ripartito in proporzione al numero e alla entità degli immobili assegnati ai due predetti enti ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Camera dei deputati ha infine soppresso l'intero articolo 3, che era del seguente tenore:

### Art. 3.

Gli alloggi per terremotati possono essere riscattati dagli attuali inquilini dell'Ente edilizio che abbiano regolare contratto di locazione, ne facciano domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Sindaco di Reggio Calabria ed abbiano uno dei seguenti requisiti:

1) siano cittadini della città di Reggio Calabria e riconosciuti disastriati dal terremoto del 1908;

2) appartengano a famiglie disastrate dal terremoto suddetto;

3) siano inquilini dell'Ente edilizio da almeno 15 anni alla data dell'entrata in vigore della presente legge e non risultino proprietari di altro alloggio sito nel Comune di Reggio Calabria.

Il prezzo del riscatto, da pagarsi ratealmente od in unica soluzione, è determinato da una Commissione nominata dal Prefetto, presieduta dal Presidente del Tribunale e composta dall'Ingegnere capo del Genio civile, dall'Inge-

gnere capo dell'Ufficio tecnico erariale, da un rappresentante del Comune e da un rappresentante degli inquilini, in base al valore venale dell'alloggio, ivi comprese le parti comuni del fabbricato, decurtato del 10 per cento del valore stesso nel caso che il prezzo del riscatto venga pagato in unica soluzione.

Le somme ricavate dalle operazioni di riscatto dovranno essere impiegate in nuove costruzioni di case economiche e popolari.

Come la Commissione ha udito, il senatore Romano Domenico ha presentato, in merito a questa soppressione, il seguente ordine del giorno:

« La 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), approvando il disegno di legge per la soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (2405-B), nell'aderire alla soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge, come ha deliberato la VII Commissione della Camera dei deputati, rileva che, ove il Consiglio comunale di Reggio Calabria dovesse in seguito consentire il riscatto degli alloggi da parte degli inquilini, la condizione negativa di cui al numero 3 del soppresso articolo 3 relativa alla proprietà di altro alloggio deve intendersi che sia posseduto nell'ambito del territorio dell'originario comune di Reggio Calabria ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 3. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Agli originari articoli 4 e 5 la Camera dei deputati non ha apportato alcuna modifica. Essi prendono naturalmente i numeri 3 e 4, rispettivamente, in seguito alla soppressione totale di quello che era l'originario articolo 3.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche approvate. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Approvazione della proposta di legge di iniziativa del deputato Mannironi:** « Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda » (N. 2698) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione della proposta di legge: « Assunzione, da parte dello Stato, della spesa per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda », di iniziativa del deputato Mannironi.

Il senatore Mastino, relatore, mi ha pregato di scusarlo presso la Commissione della sua forzata assenza. Mi ha incaricato di comunicare alla Commissione la sua relazione scritta, che è del seguente tenore:

« Grazia Deledda ha così onorato l'Italia diffondendone, con la sua arte, il nome nel mondo (tra l'altro ebbe il premio Nobel per la letteratura), che chiunque riconoscerà subito molto modesto il contributo di 25 milioni che viene richiesto, con la presente proposta di legge, per sistemarne la tomba.

« Questa sorgerà a Nuoro, città che diede i natali alla grande scrittrice, e precisamente in quella chiesa della Solitudine che ispirò uno dei suoi romanzi e verso la quale tornava sempre, con confessata nostalgia, il suo pensiero; ma perchè la tomba possa essere sistemata occorrono ancora 25 milioni, di cui il comune di Nuoro non può disporre.

« Si propone che li dia lo Stato, tramite l'approvazione di questa proposta di legge, anche in segno di gratitudine verso Grazia Deledda e la sua opera di bellezza e di bontà ».

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo senz'altro all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

#### Art. 1.

È assunta dallo Stato la spesa occorrente, nei limiti di 25 milioni, per la sistemazione della tomba di Grazia Deledda nella Chiesa della Solitudine di Nuoro.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo 1 verrà fatto fronte con riduzione, per equivalente importo, dell'autorizzazione recata dall'articolo 2 della legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1952-53, con incidenza sullo stanziamento del capitolo 206 dell'indicato stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti la proposta di legge nel suo complesso. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Assegnazione di nuovi termini per la esecuzione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e per il godimento di agevolazioni fiscali, nonchè approvazione di una variante per la zona di via Marconi, lato di levante » (N. 2702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di nuovi termini per la esecuzione di determinate opere comprese nel piano regolatore di Bologna e per il godimento di agevolazioni fiscali, nonchè approvazione di una variante per la zona di via Marconi, lato di levante ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ottani.

OTTANI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge presentato dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri delle finanze, dell'interno e della pubblica istruzione nella seduta del 26 novembre 1952 e ora deferito all'esame di questa Commissione in sede deliberante, è motivato dalla richiesta avanzata dal comune di Bologna diretta ad ottenere una ulteriore proroga, o nuovo termine, delle norme speciali per la determinazione dell'indennità di esproprio e per il godimento dell'esen-

zione delle imposte sui fabbricati relativamente ad alcune zone incluse nel piano di ricostruzione e di risanamento, e specificamente indicate nel disegno di legge.

A questo proposito deve osservarsi che il comune di Bologna, al pari di altri grandi Comuni con forte agglomeramento di popolazione, si è trovato e si trova ancora nell'impossibilità di eseguire tutti i lavori compresi nel piano regolatore della città nel termine, che originariamente era di 40 anni e che successivamente è stato prorogato fino al 31 dicembre 1955, e ciò in conseguenza delle gravi difficoltà che lo stato di guerra aveva create e che tuttora in parte sussistono, fra le quali la deficienza di nuove abitazioni e le correlative restrizioni alla disponibilità dei fabbricati che dovevano essere demoliti.

Anche la esenzione venticinquennale dall'imposta e dalle sovraimposte sui fabbricati sulle costruzioni e ricostruzioni di piano regolatore da eseguire in zone di piano di risanamento (vedi legge 4 giugno 1936, n. 1103) è cessata con lo spirare del termine decennale che decorreva dalla data di pubblicazione della legge stessa (22 giugno 1936), ossia col 22 giugno 1946, venendo così a mancare un impulso forte e spesso decisivo per le nuove costruzioni, specie di abitazioni, se questo termine non venisse prorogato o nuovamente concesso per un altro periodo.

Evidentemente il comune di Bologna non può essere lasciato nella situazione di grave difficoltà che deriverebbe, sia per esso, sia per i privati, dalla carenza delle norme su ricordate, e perciò il Governo ha ritenuto opportuno e doveroso di accogliere, per quanto di ragione, le richieste sottoposte dal Comune medesimo, e lo scopo che il provvedimento in esame si propone deve trovare anche nella VII Commissione un pieno consenso.

Il disegno di legge si compone di due articoli al cui contenuto accenno brevemente: col primo articolo viene assegnato un nuovo termine, che decorrerà dal 23 luglio 1947 e terminerà col 31 dicembre 1955, per la determinazione della indennità di esproprio, coi criteri fissati dalle leggi 6 aprile 1936, n. 631, e 16 giugno 1940, n. 735 (media del valore venale e di quello dedotto dall'imponibile, se si

tratta di fabbricati, ovvero dell'estimo catastale moltiplicato per il coefficiente fisso 3,66, se si tratta di terreni, capitalizzato ad un saggio variabile dal 3,50 al 7 per cento, sempre che il valore dedotto dall'imponibile o dall'estimo catastale non superi quello venale). È però da notare che questo nuovo termine viene concesso limitatamente alla esecuzione delle opere per la nuova strada denominata Marconi.

L'articolo 2 riguarda invece la concessione di un nuovo termine per la esenzione temporanea dalle imposte e sovrimeposte sui fabbricati sopra ricordate; esenzione che era stata concessa con la legge 4 giugno 1936, n. 1103, per le costruzioni e ricostruzioni da eseguirsi, sempre in zone di piano di risanamento, da privati o da concessionari del Comune, oltre che dal Comune stesso, entro 10 anni dalla data di pubblicazione della legge stessa, ossia entro il 21 giugno 1946. Si propone di assegnare per tali costruzioni e ricostruzioni un nuovo termine di 25 anni, il quale però debba decorrere dalla scadenza del termine precedente, ossia dal 22 giugno 1946; naturalmente i costruttori avranno diritto, se del caso, alla applicazione di un trattamento tributario più favorevole nei casi che le leggi vigenti lo consentano.

L'articolo 2 indica con molta precisione le zone alle quali si riferisce il beneficio della esenzione nel nuovo termine. Inoltre, con lo stesso articolo, viene autorizzata una variante al piano di risanamento, secondo una planimetria vistata dal Ministro dei lavori pubblici e da depositarsi nell'Archivio di Stato, relativa alla casa che fu già in proprietà del celebre scienziato bolognese Luigi Galvani che ivi abitò, e nella quale, secondo ricordi attendibili dei contemporanei, egli eseguì gli esperimenti per lo studio e la scoperta della elettricità animale, di fama mondiale; poichè questa casa è stata recentemente minacciata dal piccone demolitore, viene stabilito che essa non potrà venire manomessa senza che il comune di Bologna ne abbia preventivo accordo colla Sovrintendenza ai monumenti. (E questo spiega l'intervento del Ministero della pubblica istruzione).

Io sono convinto, onorevoli colleghi, che il presente disegno di legge, che per la città di

Bologna costituisce un provvedimento di grande importanza, che darà benefici risultati, potrà contribuire ad affrettare la ricostruzione di una zona duramente colpita da eventi bellici, a migliorare e ad adeguare alle esigenze del traffico moderno le strade di comunicazione fra i lati di levante e di ponente e ampliare le aree necessarie agli accessi della città ed alle adiacenze delle arterie principali, nonchè a facilitare in un periodo prossimo la esecuzione di tutte le opere, sia da parte del Comune, sia da parte dei privati concessionari, nelle zone incluse nel piano di ricostruzione ed anche in altre zone, non lasciate ad una indiscriminata facoltà del Comune, ma chiaramente indicate nel disegno di legge; cosicchè tutta la economia della città ne dovrà risentire un incremento notevole e duraturo.

Esprimo quindi il voto che la 7ª Commissione sia unanime nell'approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

#### Art. 1.

È assegnato un nuovo termine, a decorrere dal 23 luglio 1947 e fino al 31 dicembre 1955, per l'applicazione delle speciali norme relative alla determinazione della indennità di esproprio, di cui alle leggi 6 aprile 1936, n. 631, e 16 giugno 1940, n. 735, limitatamente alla esecuzione delle opere per la nuova strada lungo la via Casse, ora denominata Marconi, tra via Riva di Reno e via Ugo Bassi.

(È approvato).

#### Art. 2.

È altresì assegnato un nuovo termine a decorrere dal 22 giugno 1946 e fino al 30 ottobre 1953 per il godimento della esenzione temporanea dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali di cui alla legge 4 giugno 1936, n. 1103, ferma restando, ad ogni effetto, la decorrenza del venticinquennio dal 22 giugno 1946, per

le costruzioni eseguite e da eseguirsi nelle seguenti zone del piano di risanamento approvato con decreto interministeriale 17 ottobre 1940, e salva, in ogni caso, l'applicazione del trattamento tributario più favorevole, ove previsto dalle leggi in vigore:

via Marconi, lato di levante fra le vie Riva di Reno e del porto, e lato di ponente, nei tratti compresi fra la stessa via Marconi e la via Azzogardino, e fra le vie Lame e San Felice; adiacenze della via Indipendenza, fra le vie Avesella ed Alessandrini;

via dei Falegnami, lato di mezzogiorno; zona d'angolo fra via Galliera e San Giuseppe;

via Augusto Righi, civico n. 17;

zone intorno ai piazzali delle porte della città;

piazzale di porta San Felice, limitatamente all'area all'angolo delle vie Mura di porta Sant'Isaia e San Felice;

piazzale di porta Sant'Isaia, fra le vie Duca d'Aosta e il viale Carlo Pepoli.

via Santo Stefano, angolo con la via del Baraccano.

La scadenza del termine di cui al precedente comma è stabilita al 31 dicembre 1955 per le opere di risanamento da eseguirsi nella zona di via Marconi, lato di levante, nel tratto compreso tra le vie Ugo Bassi e Riva di Reno. Tali opere dovranno essere eseguite secondo i tracciati stradali ed i comparti edificatori indicati nella variante al piano di risanamento che viene approvata in una planimetria in scala 1:1000 a firma dell'ingegnere capo del comune di Bologna, ingegnere F. Fantoni, stabilendosi che la casa del Galvani, compresa in detti comparti, non potrà essere manomessa senza preventivi accordi del Comune con la Sovrintendenza ai monumenti di Bologna.

Un esemplare di detta planimetria, vistata dal Ministro dei lavori pubblici, sarà depositata nell'archivio di Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

« **Proroga della legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco** » (N. 2699) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa di imbarco », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tommasini.

TOMMASINI, *relatore*. Non è la prima volta che viene presentato al nostro esame un disegno di legge per prorogare la concessione di sussidi; nè è la prima volta che ci troviamo di fronte a un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati quando i termini della sua validità sono molto vicini alla scadenza. L'articolo 1 del disegno di legge sottoposto ora al nostro esame proroga infatti al 31 dicembre 1952 le disposizioni relative alla concessione di questo sussidio, e oggi ne abbiamo già 11 dello stesso mese.

Ora io avrei desiderato che il rappresentante della Marina mercantile fosse stato presente per darci le dovute assicurazioni che, per il 1° gennaio 1953, sarebbero state predisposte le norme definitive, le quali dovrebbero una buona volta regolare questa materia, anche se con questo verremo a diminuire le statistiche sul numero delle leggi approvate dai due rami del Parlamento.

Il contributo ai marittimi disoccupati fu costituito con legge 4 maggio 1951, n. 387, a carico degli armatori, per il periodo corrente dal 1° luglio 1949 al 31 dicembre 1951. Ma le ragioni che determinarono la fissazione di questo contributo non sono cessate con quella data, e i rappresentanti dell'armamento, d'accordo con quelli della gente di mare, si impegnarono a corrispondere per tutto l'anno corrente quel sussidio, che viene però ridotto da 2.500 a 1.500 lire mensili. Questa diminuzione non ci deve preoccupare, perchè, come ho appunto accennato, è stata concordata dalle due parti interessate.

Con le osservazioni che ho voluto premettere e con quest'ultima, che la legge non graverà in alcun modo le finanze dello Stato, propongo l'approvazione del disegno di legge senza modificazioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli, dei quali do lettura:

**Art. 1.**

L'efficacia delle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1951, n. 387, relativa alla concessione di un sussidio ai marittimi disoccupati in attesa d'imbarco, è prorogata al 31 dicembre 1952.

(È approvato).

**Art. 2.**

Il contributo previsto dal primo comma dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 387, è fissato per l'anno 1952 in lire 1.500 mensili anzichè in lire 2.500 per ogni marittimo imbarcato.

(È approvato).

**Art. 3.**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11.

**ERRATA CORRIGE**

A pagina 1606 del resoconto della riunione del 13 novembre 1952, all'articolo 2 della proposta di legge di iniziativa del deputato Castelli Avolio « Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione » (N. 2631) (Approvato dalla Camera dei deputati), al primo comma, là dove è scritto: « Il primo comma dell'articolo 10 », va invece letto: « Il primo comma dell'articolo 11 », al secondo comma, là dove è scritto: « Il terzo comma dello stesso articolo 10 », va invece letto: « Il terzo comma dello stesso articolo 11 », e al terzo comma, là dove è scritto: « L'ultimo comma del medesimo articolo 10 », va invece letto: « L'ultimo comma del medesimo articolo 11 ».